



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 3369/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VII e IV

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni per la protezione e la tutela delle grotte marine".
(Reg.Gen.n.438)**

Ad iniziativa del Consigliere Brusco.
Depositata il 5 marzo 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare per l'esame;
IV Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **9 MAR. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Ormai da diverse legislature sono state presentate alla Camera dei deputati proposte di legge che intendono dare risposta all'esigenza – fortemente avvertita sul territorio – di dettare norme chiare in materia di tutela di quelle strutture morfologiche ed eco sistemiche di pregio straordinario quali le grotte marine, armonizzando la legge per la difesa del mare e delle coste (legge 31 dicembre 1982, n. 979) con quella sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Visto che le leggi statali non hanno mai trovato approvazione, si auspica, in considerazione della riconosciuta importanza del tema, di potere specificamente chiarire in ambito legislativo regionale la disciplina degli interventi di tutela e salvaguardia delle grotte marine, anche al fine di un definitivo censimento delle stesse, aggiornando i documenti esistenti, di estremo valore per la definizione della consistenza e dell'importanza di tali emergenze geomorfologiche.

In particolare, occorre mettere in ordine le diverse competenze amministrative, eliminando le cosiddette “zone grigie” ed evitando, in tal modo, il verificarsi di fenomeni di degrado dovuti a vandalismo o comunque ad una non corretta fruizione del bene.

La presente proposta di legge regionale intende, quindi, fornire una adeguata risposta alle istanze di tutela che si avanzano su tale settore di grande valore del patrimonio naturalistico e paesaggistico, coniugando la tutela con una corretta fruizione delle grotte marine, le quali costituiscono indiscutibilmente un'ulteriore possibile occasione di attrazione turistica nella Regione, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1.

(Finalità della legge e definizione di grotte marine)

1. Finalità della presente legge è la tutela dell'integrità delle grotte marine presenti sul territorio della Regione Campania, dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, degli ecosistemi e delle presenze archeologiche esistenti al loro interno o ad esse correlati, nonché la loro valorizzazione dal punto di vista turistico-ricreativo.

2. Ai fini della presente legge sono grotte marine tutte le cavità marine immerse, parzialmente o totalmente, nonché quelle totalmente emerse e ricomprese nella fascia demaniale marittima, anche se solo in parte.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Censimento delle grotte marine)

1. Le grotte marine situate nel territorio della Regione Campania sono censite secondo un programma regionale di monitoraggio, attuato a cura del competente assessorato della Giunta regionale, che si avvale, ai fini della formazione di un elenco ufficiale, della competente agenzia regionale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza biennale.



Consiglio Regionale della Campania

Art.3

(Regimi di tutela delle grotte marine)

1. Nel rispetto delle competenze di Stato e regioni ai sensi del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, le grotte marine ricadenti in aree naturali protette, di interesse nazionale o regionale, sono soggette al regime di tutela previsto per l'area nella quale sono ricomprese, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

2. In riferimento alla particolare conformazione delle grotte marine, gli enti gestori delle aree protette di interesse regionale, ai sensi del comma 1, provvedono, sentito il competente assessorato regionale, all'adozione di appositi strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte nel loro complesso e alla loro valorizzazione scientifica e turistica. In caso di aree protette di interesse nazionale, la Regione Campania adotta le opportune intese con gli enti statali competenti, finalizzate alla realizzazione degli scopi di cui al presente comma.

3. Per le grotte marine ricadenti in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, o ricadenti nelle aree marine di reperimento individuate ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è compito del comune territorialmente competente l'adozione di appositi strumenti di tutela con le finalità individuate al comma 2.



Consiglio Regionale della Campania

Art.4

(Regimi speciali di tutela)

1. Alle grotte marine già assoggettate a strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento ai sensi di norme di una legge statale o di un regolamento statale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica il regime di tutela di cui all'articolo 3.

2. Nel caso di grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, nonché di preminenti interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica nazionale, gli strumenti di tutela previsti dall'articolo 3 sono adottati acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Consiglio Regionale della Campania

Art.5

(Gestione delle grotte marine)

1. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine sono affidate agli enti gestori delle aree protette qualora le grotte ricadano nell'area protetta, anche parzialmente.

2. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, e non ricadenti nelle aree naturali protette sono affidate ai comuni territorialmente competenti. Nel caso che le grotte marine interessino più amministrazioni comunali, deve essere assicurata una gestione unitaria.

3. L'ente di gestione responsabile ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuto ad adottare, entro tre mesi dalla data di iscrizione della grotta marina nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, un apposito regolamento di gestione, in conformità alle finalità della presente legge.

4. La gestione dei servizi di fruizione delle grotte marine diverse da quelle indicate nei commi precedenti è, altresì, prioritariamente affidata agli operatori dei settori della pesca, del turismo, nonché dell'attività subacquea e speleosubacquea, allo scopo di incentivare la crescita economica delle comunità costiere locali.

5. Le attività di ricerca e di esplorazione scientifica sono prioritariamente affidate a soggetti qualificati e dotati delle opportune competenze tecniche.

6. Per la fruizione delle grotte marine ai fini dello svolgimento dell'attività speleosubacquea, gli accompagnatori speleosubacquei sono i soggetti preposti al controllo del rispetto delle misure di sicurezza necessarie ad evitare incidenti e a preservare le grotte marine.



Consiglio Regionale della Campania

Art.6

(Sorveglianza delle grotte marine)

1. La sorveglianza delle grotte marine è attribuita alla Regione Campania, d'intesa con le Polizie degli enti delegati alla gestione delle aree marine protette e con la Capitaneria di porto competente per territorio, in collaborazione con gli enti di gestione.

2. Per le grotte di interesse archeologico, la Regione Campania può promuovere il coinvolgimento delle competenti Soprintendenze, ai fini dello svolgimento delle attività di fruizione, tutela e controllo.